



COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1°
GENNAIO 2021

Nr. Progr. 12

Data 29/01/2021

Seduta Nr. 4

Cod. Ente : **036045**

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 12:10, convocata con le prescritte modalità alle ore 12:00 in video-conferenza, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale dal quale risultano in collegamento telematico:

Cognome e Nome	Carica	Presente
COSTANTINI UMBERTO	SINDACO	C
FRANCIOSO SALVATORE	VICE-SINDACO	C
ACERBI CARLOTTA	ASSESSORE	C
BABILONI STEFANIA	ASSESSORE	C
SPADINI MIRELLA	ASSESSORE	N
Totale Presenti 0 Totale Presenti in Colleg. 4 Totale Assenti 1		

Assenti Giustificati i signori:

SPADINI MIRELLA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, dott. BRIGHENTI ADRIANO in collegamento telematico.

In qualità di SINDACO, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'ordine del giorno.

OGGETTO:

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 06/02/2019, con cui sono state deliberate le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 29/04/2020, con cui sono state deliberate le tariffe relative alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2020;

Visto l'articolo 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*

Richiamati inoltre:

- l'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*;
- l'art. 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"*;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge 160/2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi soppressi; fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2021, con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Ritenuto opportuno includere tra le occupazioni occasionali di cui all'art. 52 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale gli interventi di pulizia manutentiva delle reti fognarie che non si protraggono per più di due ore, già esonerate dal versamento del canone unico patrimoniale;

Richiamato inoltre l'art. 1 comma 846 della Legge n. 160/2019 a mente del quale *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.*

A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante."

Considerato che alla data del 31 dicembre 2020 il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni risultava affidato alla società **ICA – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – SRL CON SOCIO UNICO**, con sede a Roma, Via Lungotevere Flaminio n. 76, Codice Fiscale 02478610583 e P.Iva 01062951007, come da determinazione del responsabile della struttura finanze ragioneria e bilancio n. 68 del 19.02.2018 avente ad oggetto "Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 (cig 73902860F0);

Ritenuto di confermare l'affidamento della gestione relativa al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto prevista per il 31/12/2022, alla società ICA SRL dando mandato al responsabile delle strutture finanze ragioneria e bilancio di provvedere ai conseguenti adempimenti;

Preso atto che con riferimento alla classificazione dei Comuni prevista all'art. 1, commi 826 e 827 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune di Spilamberto, con una popolazione oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti, vede l'applicazione di

- una tariffa standard annuale: €. 40,00/mq.
- una tariffa standard giornaliera: €. 0,70/mq.

Ritenuto di determinare le tariffe delle diverse tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, in modo tale da non aumentare complessivamente il prelievo rispetto alle attuali tariffe e ai canoni dei tributi soppressi;

Presa visione dell'articolato tariffario da applicare con decorrenza 1° gennaio 2021, come risultante dagli allegati a), b) e c), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono dettagliate le tariffe relative all'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale;

Ribadito che il gettito calcolato in via presuntiva sulla base delle tariffe proposte, assicura complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito con i tributi soppressi;

Visto l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

Visto da ultimo il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Richiamato l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni"), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 in data 21/12/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2021 con la quale è stato il PEG 2021-2023.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile della struttura finanze ragioneria e bilancio;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazioni verbali – Presenti n. 4 Assessori – Votanti n. 4

DELIBERA

- 1) **di approvare** le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2021 come da prospetti a), b) e c), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **di includere** tra le occupazioni occasionali di cui all'art. 52 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale gli interventi di pulizia manutentiva delle reti fognarie che non si protraggono per più di due ore, già esonerate dal versamento del canone unico patrimoniale;
- 3) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1 Gennaio 2021;
- 4) **di dare altresì atto**, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge 160/2019, che le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come sopra determinate, assicurano complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito dai tributi soppressi;
- 5) **di confermare** l'affidamento della gestione, limitatamente al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e ai diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto, alla società ICA SRL, dando mandato al responsabile della struttura finanze ragioneria e bilancio di provvedere ai conseguenti adempimenti;

Infine la Giunta Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazioni verbali – Presenti n. 4
Assessori – Votanti n. 4

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di dare applicazione alle tariffe approvate con il presente atto, con separata ed unanime votazione.